

Bozza Emendamenti DE CO

Perugia, 18 aprile 2023

APPROVATI

Al Presidente
della II Commissione Consiliare permanente
Valerio Mancini

Oggetto: Atto 1353 "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co."
- Proposte di emendamenti.

Emendamento n. 1)

- Al comma 1 dell'articolo 1 dell'atto 1353, dopo le parole "*enogastronomiche territoriali*", sono inserite le seguenti: "*dell'artigianato*".

Relazione illustrativa

L'emendamento inserisce le parole "dell'artigianato," al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge recata dall'atto 1353 ed è volto a recepire l'osservazione del Consiglio delle autonomie locali contenuta nel parere reso sull'atto 1353 nella seduta del Cal del 25 maggio 2022. In detto parere, in sostanza, il Cal delibera, tra l'altro, di esprimere parere favorevole sull'atto 1353 con l'osservazione e raccomandazione di operare l'inserimento delle parole in questione.

Relazione tecnica

L'emendamento contiene una precisazione che amplia le finalità della proposta di legge includendo anche la promozione e la salvaguardia dell'artigianato di un determinato territorio. La modifica, incidendo su una norma avente carattere generale, risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 2)

- Al comma 3 dell'articolo 3 dell'atto 1353, le parole "di Giunta municipale" sono sostituite dalle seguenti: "*del competente organo comunale*".

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a sostituire il riferimento alla delibera "di Giunta municipale" con il riferimento alla delibera "del competente organo comunale", al fine di non indicare con legge regionale a quale organo comunale spetta deliberare; ciò tenuto conto dell'autonomia dell'ente locale.

Relazione tecnica

L'emendamento ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 3)

- Al comma 4 dell'articolo 3 dell'atto 1353, le parole "apposito atto" sono sostituite dalle seguenti:
"il regolamento di cui all'articolo 7".

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a realizzare un maggior coordinamento con l'articolo 7, relativo al regolamento cui la legge rinvia. L'articolo 7, comma 1, dell'atto 1353 (ma anche del testo proposto con apposito emendamento relativo a detto articolo 7, comma 1), prevede infatti tra i richiami interni, tra l'altro, anche il richiamo dell'articolo 3, comma 4.

Relazione tecnica

L'emendamento contiene una modifica di coordinamento normativo e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 4)

- La lettera d) del comma 6 dell'articolo 3 dell'atto 1353 è sostituita dalla seguente:

"d) definire le procedure per la formazione e per l'aggiornamento del Registro e il Regolamento di iscrizione di cui all'articolo 4:".

Relazione illustrativa

L'emendamento specifica e chiarisce quanto disposto alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 3, rispetto ai contenuti del regolamento ivi previsti, operando altresì un coordinamento della disposizione di cui alla lettera d) in questione con l'articolo 4 della proposta di legge, articolo che concerne il regolamento di iscrizione.

Relazione tecnica

L'emendamento è volto a chiarire e a coordinare la disposizione originaria e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 5)

- L'articolo 4 dell'atto 1353 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza e previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., detta altresì, con il regolamento di cui all'articolo 7, le norme relative al Regolamento di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 e in particolare:

- a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;*
- b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;*
- c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;*
- d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;*
- e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;*
- f) detta le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge."*

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la sostituzione dell'articolo 4 della proposta di legge recata dall'atto 1353, dedicato al "Regolamento di iscrizione", con un nuovo articolo 4, sempre concernente il regolamento di iscrizione, che, nella sostanza, riprende in parte e in parte rimodula i contenuti dell'art. 4 dell'atto 1353; ciò al fine di chiarire che il regolamento di attuazione cui rinvia la legge in questione è uno soltanto e che, nell'ambito di questo unico regolamento, trovano collocazione anche le norme relative al Regolamento di iscrizione al registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..

Relazione tecnica

L'emendamento precisa i contenuti del regolamento di iscrizione al registro dei comuni con prodotti De.Co.; la modifica ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 6)

- Al comma 2 dell'articolo 6 dell'atto 1353 le parole "su piattaforma digitale dedicata" sono sostituite dalle parole "tramite il portale regionale istituzionale, in una sezione appositamente dedicata".

Relazione illustrativa

L'emendamento chiarisce che, nell'ambito delle azioni di promozione dei prodotti De.Co, la divulgazione delle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale può avvenire anche tramite l'utilizzo del portale regionale istituzionale, in una sezione appositamente dedicata.

Relazione tecnica

L'emendamento, nel precisare che la promozione dei prodotti De.Co. può avvenire anche attraverso il portale regionale istituzionale già in essere, chiarisce che l'attuazione della disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 7)

- Il comma 1 dell'articolo 7 dell'atto 1353 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale, per disciplinare quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 6, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 5, comma 2, della presente legge."

Relazione illustrativa

L'emendamento, riconduce il regolamento trattato dalla disposizione di cui all'articolo 7 dell'atto 1353 nell'alveo dei regolamenti di cui all'articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale (e della relativa procedura), operando altresì un esplicito richiamo dello stesso articolo dello Statuto regionale, in modo tale da richiamare la procedura ivi indicata. I riferimenti normativi contenuti nel comma 1 proposto con questo emendamento vengono inoltre corretti, rispetto al comma 1 dell'articolo 7 dell'atto 1353, in considerazione delle modifiche dell'articolo 4 dell'atto 1353, proposte con il relativo emendamento.

Relazione tecnica

L'emendamento precisa i termini di adozione ed i contenuti del regolamento attuativo. La modifica ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 8)

- L'articolo 8 dell'atto 1353 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei prodotti De.Co. sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione con cadenza annuale contenente dati e informazioni di dettaglio riguardanti:
 - a) i comuni inseriti nel Registro regionale De.Co., i relativi prodotti De.Co., nonché ogni altra informazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1;
 - b) le azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti De.Co. messe in atto nell'anno di riferimento.
3. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge, coinvolgendo i soggetti attuatori e i destinatari degli interventi previsti.
- 4 L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

Relazione illustrativa

L'articolo 8 è dedicato alla clausola valutativa che prevede la trasmissione di una relazione annuale all'Assemblea legislativa inerente l'attuazione della legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione dei prodotti De.Co. sul territorio regionale.

Relazione tecnica

Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane e strumentali a disposizioni dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non determinano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio.

Emendamento n. 9)

- L'articolo 9 dell'atto 1353 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 nelle disponibilità della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.
2. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.
3. Per gli anni successivi al 2025, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Relazione tecnica

L'emendamento modifica la norma finanziaria dell'atto 1353. In particolare, il comma 1 autorizza una spesa complessiva di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle disponibilità di cui alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025. Con il comma 2 si dà atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge possono concorrere risorse finanziarie europee, statali e regionali per

Vedi emendamento

quanto compatibili. Il comma 3 rinvia alla legge annuale del bilancio la quantificazione degli oneri derivanti dalla legge e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Al Presidente
della II Commissione consiliare
Valerio Mancini
SEDE

APPROVATO
S

Oggetto: Proposta di emendamenti all'Atto n. 1353 (Istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.).

- Il comma 1 dell'articolo 9 dell'atto 1353 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025."

- Dopo il comma 1 dell'articolo 9 dell'atto 1353 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie."

Relazione tecnica

L'emendamento si rende necessario in quanto con legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) è stata disposta apposita copertura finanziaria alla proposta di legge, tramite stanziamento nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione", iscritto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025, per un ammontare di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. In base a quanto disposto dall'emendamento, il prospetto degli elementi finanziari contenuto nella relazione tecnica allegata all'atto 1353 risulterà come segue:

Art.	Descrizione	Missione	Programma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
6	Promozione dei prodotti De.Co.	16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"	01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"	+50.000	+50.000	+50.000
Totale oneri finanziari				+50.000	+50.000	+50.000
Copertura finanziaria		20 "Fondi e accantonamenti"	03 "Altri fondi" (Fondo speciale per le iniziative legislative in corso di approvazione)	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo netto da finanziare				=	=	=

L'emendamento provvede quindi ad aggiornare la copertura finanziaria della legge nei termini sopra descritti, senza nuovi o maggiori oneri rispetto alle autorizzazioni di spesa già previste dall'articolo 9 (Norma finanziaria) della proposta di legge e descritte nella relazione tecnica a corredo dell'atto 1353.